

Oggetto: Gara per l'affidamento in Concessione dei Servizi Museali presso il Parco archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 2031.

Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.beniculturali.it

ERRATA CORRIGE

Disciplinare di gara

a) L'articolo 17 - CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA - il periodo **"L'OFFERTA ECONOMICA, di cui il PEF è parte essenziale, – a pena di esclusione - dovrà essere redatto dal Concorrente sulla base del Piano Economico e Finanziario di massima (allegato 3 dell'Appendice 1 al Progetto - Capitolato Tecnico_Lotto 1 e allegato 3 dell'Appendice 1 al Progetto - Capitolato Tecnico_Lotto 2) e, quindi, contenere, al minimo, le voci in esso presenti e dovrà: i) essere coerente rispetto a quanto dichiarato dal Concorrente in sede di OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA, nonché a quanto prescritto nella lex specialis; ii) garantire l'equilibrio economico e finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.**

*Si precisa, inoltre, che nel proprio PEF il Concorrente dovrà tener conto del flusso dei visitatori stimati al paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 1 e al paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 2, che **non potranno essere modificati dal Concorrente.***

*Con solo riferimento al PEF del Lotto 1 il Concorrente dovrà inoltre tener conto e degli incassi totali dalla vendita dei biglietti stimati allo stesso paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 1, che **non potranno essere modificati dal Concorrente. In caso di modifica dei suddetti dati, i valori contenuti nel PEF del Concorrente si intenderanno comunque riferiti a quelli contenuti nel paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 1 e il valore percentuale dell'Aggio offerto verrà automaticamente applicato a questi ultimi.**"*

è modificato come segue:

"L'OFFERTA ECONOMICA, di cui il PEF è parte essenziale, – a pena di esclusione - dovrà essere redatta dal Concorrente sulla base del Piano Economico e Finanziario di massima (allegato 3 dell'Appendice 1 al Progetto - Capitolato Tecnico_Lotto 1 e allegato 3 dell'Appendice 1 al Progetto - Capitolato Tecnico_Lotto 2) e, quindi, contenere, al minimo, le voci in esso presenti e dovrà: i) essere coerente rispetto a quanto dichiarato dal Concorrente in sede di OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA, nonché a quanto prescritto nella lex specialis; ii) garantire l'equilibrio economico e finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

*Si precisa, inoltre, che nel proprio PEF il Concorrente dovrà tener conto del flusso dei visitatori stimati al paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 1 e al paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 2, che **non potranno essere modificati dal Concorrente, ad eccezione del primo anno di concessione per il quale è facoltà del concorrente ridurre il numero di visitatori stimato per il primo anno di concessione, fino ad un massimo del 50% rispetto alle stime riportate nei suddetti paragrafi.***

*Con solo riferimento al PEF del Lotto 1 il Concorrente dovrà inoltre tener conto degli incassi totali dalla vendita dei biglietti stimati allo stesso paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 1, che **non potranno essere modificati dal Concorrente, fatta eccezione per il primo anno di concessione. In caso di modifica dei suddetti dati, per***

gli anni successivi al primo, i valori contenuti nel PEF del Concorrente si intenderanno comunque riferiti a quelli contenuti nel paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 1 e il valore percentuale dell'Aggio offerto verrà automaticamente applicato a questi ultimi.

Nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di modificare il numero di visitatori stimato per il primo anno di concessione rispetto a quanto indicato nel paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 1 e nel paragrafo 5 dell'Appendice 1 al Progetto – Capitolato Tecnico -Lotto 2, lo stesso dovrà indicare nel proprio PEF il diverso numero di visitatori stimato per il primo anno.

b) L'articolo 23.2 – GARANZIA DEFINITIVA - il periodo *"Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore del Mibact - Parco Archeologico del Colosseo.*

Per il lotto 1 il valore della Concessione è dato dalla somma degli incassi stimati dalla vendita dei biglietti (il cui ammontare è indicato al par. 5 dell'Appendice 1 Capitolato Tecnico_ Lotto 1) e dagli incassi dei servizi di assistenza alla visita (stimati nel PEF dell'Aggiudicatario) per l'intera durata della concessione.

Per il lotto 2 il valore della Concessione è dato dalla somma degli incassi dalla vendita dei prodotti dei bookshop (stimati nel PEF dell'Aggiudicatario) per l'intera durata della concessione."

è modificato come segue:

"Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore del Mibact - Parco Archeologico del Colosseo.

Per il lotto 1 il valore della Concessione è dato dalla somma degli incassi stimati dalla vendita dei biglietti e dagli incassi dei servizi di assistenza alla visita stimati nel PEF dell'Aggiudicatario per l'intera durata della concessione.

Per il lotto 2 il valore della Concessione è dato dalla somma degli incassi dalla vendita dei prodotti dei bookshop stimati nel PEF dell'Aggiudicatario per l'intera durata della concessione."

Modifiche allo Schema di Contratto di Concessione– Lotto 1

L'articolo 5 comma 8- MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - il periodo *"Nel caso in cui alla Data di avvio dell'esecuzione delle attività, il numero di visitatori totali dei siti (Colosseo, Foro Romano-Palatino e Domus Aurea) nel trimestre antecedente tale data, risultasse complessivamente pari o inferiore al 50% del numero di visitatori del corrispondente trimestre della seguente tabella, il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione il canone fisso e la royalty di cui all'art. 7 decurtati di almeno il 50%, per un periodo di tempo massimo pari a 6 mesi consecutivi."*

è modificato come segue:

"Nel caso in cui alla Data di avvio dell'esecuzione delle attività, il numero di visitatori totali dei siti (Colosseo, Foro Romano-Palatino e Domus Aurea) nel trimestre antecedente tale data, risultasse complessivamente pari o inferiore al 50% del numero di visitatori del corrispondente trimestre della seguente tabella, il Concessionario corrisponderà

Classificazione documento: Consip Public

*all'Amministrazione il canone fisso e la royalty di cui all'art. 7 decurtati di almeno il 50%, per un periodo di tempo massimo pari a **12 mesi** consecutivi."*

Modifiche allo Schema di Contratto di Concessione– Lotto 2

L'articolo 5 comma 8- MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – il periodo *"Nel caso in cui alla Data di avvio dell'esecuzione delle attività, il numero di visitatori totali dei siti (Colosseo, Foro Romano-Palatino e Domus Aurea) nel trimestre antecedente tale data, risultasse complessivamente pari o inferiore al 50% del numero di visitatori del corrispondente trimestre della seguente tabella, il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione il canone fisso e la royalty di cui all'art. 7 decurtati di almeno il 50%, per un periodo di tempo massimo pari a 6 mesi consecutivi."*

è modificato come segue:

*"Nel caso in cui alla Data di avvio dell'esecuzione delle attività, il numero di visitatori totali dei siti (Colosseo, Foro Romano-Palatino e Domus Aurea) nel trimestre antecedente tale data, risultasse complessivamente pari o inferiore al 50% del numero di visitatori del corrispondente trimestre della seguente tabella, il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione il canone fisso e la royalty di cui all'art. 7 decurtati di almeno il 50%, per un periodo di tempo massimo pari a **12 mesi** consecutivi."*

**Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)**